



Iacopo Benevieri

# La parola (in) difesa

Scrivere e parlare nella professione forense:  
tecniche e suggerimenti pratici



**Giappichelli**

## PREFAZIONE

Stucchevole anche la citazione di un grande, rimuginavo tra me e me, pensando di rifuggire dall'espedito retorico a cui spesso si ricorre per aprire uno scritto: il riportare un passo altrui, cercando così di spacciare di riflesso per propria l'arguzia e l'intelligenza che vi sono racchiuse. E subito, però, un pensiero che allontana dall'impegno di scrittura che avevo intrapreso: ma proprio quel libro dov'è finito? Son sicuro di averlo visto di recente in quella parte della biblioteca... no, non c'è... eppure ne ero sicuro... forse sarà dietro quella pila di libri che nasconde parte della mensola? Sì, eccolo: è proprio lui, con quella copertina *démodé*, con quel titolo in rosso sgargiante che poco si addice a un libro pur sempre di diritto (ma che contiene anche molto di più). Ecco l'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, nella IV edizione pubblicata da Le Monnier nel 1959, ventiquattro anni dopo la prima e tre dopo la morte dell'autore, Piero Calamandrei.

E – ci credereste? – nella pagina aperta a caso appena preso in mano il libro l'occhio mi cade su:

Disse il cliente, nello scegliersi il difensore: – Eloquente e furbo: ottimo avvocato!

Disse il giudice, nel dargli torto: – Chiacchierone e imbroglione: avvocato pessimo!

E sopra, a riempire la stessa pagina 128:

Che vuol dire «grande avvocato»? Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.

Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza colla sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto colla sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato».

Ecco: il libro di Iacopo Benevieri, se letto e ben digerito, può servire a diventare un «grande avvocato» nel senso di Piero Calamandrei (che anche questa volta a dispetto di ogni proposito è servito – chissà perché – a mettere a fuoco l'argomento).

Proprio perché questo non è un libro per chiacchieroni, e che soprattutto insegna a non essere chiacchieroni.

Perché è un libro che racconta come si costruisce una pagina linguisticamente pulita con parole convenientemente scelte: riprese dalla lingua tecnica, quando è necessario, ma perlopiù da quella comune, senza bisogno di innalzare artificialmente il tono del discorso con quei paroloni che spesso il giurista usa per abitudine inveterata ma che sono privi di contenuto tecnico. «Argomentare significa [anche] scegliere il lessico», cioè sapere cogliere tra le parole le più intime sfumature di significato che possono servire per orientare chi legge, cioè chi si vuole convincere; e soprattutto significa saper usare bene la punteggiatura e tutti i segni paragrafematici del testo (parentesi, impostazione grafica etc.).

Perché è un libro che opta per una semplicità ma ragionata nella costruzione sintattica del discorso: bene privilegiare di regola una scrittura piana, ma di fronte a una questione e a un ragionamento complessi il giurista scrittore dovrà essere avvezzo alle tecniche più ardue della subordinazione, se davvero vuol mostrare al suo interlocutore tutte le volute del ragionamento e non voglia correre il rischio che quest'ultimo, lasciato da solo di fronte a una sterile paratassi, non colga tutte le inferenze, non capisca e – peggio – non si convinca.

Perché è un libro che si dilunga sulla costruzione retorica dell'atto, spiegando quali tra le figure della retorica classiche siano da preferire per non annoiare o fare indispettire il giudice.

Perché è un libro che guarda a tutto tondo all'agire professionale dell'avvocato (ma anche del giudice) che scrive, ma anche parla a difesa o per l'accusa: deve dunque essere reso consapevole con una fitta serie di esempi di tutti gli aspetti prosodici, prossemici e cinesici del suo parlare e del suo muoversi.

Soprattutto sono da condividere il punto di partenza e il punto di arrivo. Il giurista in genere deve essere un consapevole utilizzatore della lingua e di tutti i suoi strumenti, che riguardano essenzialmente la tecnica professionale giuridica e non sono altro rispetto a essa; per conseguenza la formazione linguistica deve diventare parte integrante dell'*iter* addestrativo del giurista, all'università o dopo. Il principio di chiarezza e sinteticità, a cui quelle tecniche sono dirette, non può essere visto come un obbligo da adempiere perché introdotto per l'occasione da un testo normativo (visto che è stato propugnato fin dall'antichità da Platone per bocca di Socrate, da Cicerone, fino a Goethe, Scialoja e Calamandrei), ma – l'ho scritto più volte – come una caratteristica essenziale dello scrivere del diritto che deve diventare automatica in tutti i giuristi perché strettamente connessa alla loro caratura deontologica.

E chi non è disposto fin da principio a partire da questo presupposto, farà a bene a non leggerlo neppure questo libro, con tutti i rischi – non solo giudiziari in tema di spese e oltre – che ne potrebbero derivare.

Ripeto: questo non è un libro per chiacchieroni, e nemmeno la Giustizia (se la si vuole davvero concreta ed efficace).

FEDERIGO BAMBI

Professore di Storia del diritto medievale e moderno  
e di Lingua giuridica presso l'Università di Firenze, Accademico della Crusca



## Capitolo Primo

# LA GIUSTIZIA COME “CIVILTÀ DI PAROLE”

**SOMMARIO:** 1.1. Perché occuparsi delle parole nella difesa? – 1.2. A chi è rivolto questo libro? – 1.3. Com'è nata la linguistica forense? – 1.4. Cos'è oggi la linguistica forense?

### 1.1. Perché occuparsi delle parole nella difesa?

Il linguaggio è uno strumento centrale nell'attività difensiva.

Questa constatazione è sempre stata oggetto di un'ampia condivisione da parte dell'avvocatura, tuttavia il tema spesso è rimasto confinato ai margini dei percorsi formativi e di aggiornamento professionale. La questione dell'uso appropriato del linguaggio è adesso tornata al centro di un rinnovato interesse a seguito del recente decreto del Ministero della Giustizia<sup>1</sup>, di cui ci occuperemo, nel quale sono stati stabiliti specifici parametri per la redazione degli atti processuali civili al fine di assicurarne chiarezza e sinteticità. L'intervento normativo impone dunque all'avvocatura di interrogarsi urgentemente sulle proprie abilità linguistiche e di curare adeguatamente le proprie capacità comunicative.

Tuttavia questo libro non ha affatto l'ambizione di essere una guida a “scrivere bene” secondo i parametri indicati dal decreto ministeriale. Vorrebbe, invece, far qualcosa di diverso: mostrare le innumerevoli possibilità offerte dalla lingua per scrivere e parlare efficacemente “in difesa” e, in tal modo, sollecitare le avvocate e gli avvocati a sviluppare un personale e attivo interesse per lo strumento linguistico. Se quest'obiettivo dovesse essere, anche in parte, raggiunto; se l'avvocatura inizierà a occuparsi con continuità, rigore e curiosità del miglioramento delle proprie abilità comunicative, avrà compiuto un passo fondamentale nella produzione

---

<sup>1</sup> Si tratta del d.m. Giustizia n. 110/2023 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 11 agosto 2023, in vigore dal 26 agosto 2023 per tutti gli atti processuali relativi ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

di atti difensivi chiari e sintetici, a prescindere dai confinamenti quantitativi indicati da norme regolamentari.

Un'avvertenza: queste pagine offrono la prospettiva non di un linguista, ma di un avvocato che si occupa di linguaggio come un artigiano si occupa di conoscere le possibilità offerte dagli strumenti con i quali lavora.

La precisazione è doverosa per due motivi. Innanzitutto perché non vogliamo esser annoverati nella schiera degli improvvisatori, giacché in fatto di lingua tutti si improvvisano linguisti, così come in fatto di giustizia tutti si improvvisano giuristi. Su questa duplice presunzione di competenza ci preme riportare le parole di un giudice e di una linguista. Infatti, ha osservato il giudice Mario Garavelli: “nella giustizia accade ciò che non è pensabile in altri settori della vita collettiva, nel senso che tutti suppongono di avere una competenza innata, in base a un larvale senso del giusto e dell'ingiusto, rispetto alle situazioni che sono affidate istituzionalmente al giudice, e ritengono quindi di poter indicare con sicurezza quali sono le corrette decisioni nelle cause civili e penali senza la noiosa intermediazione dello specialista”<sup>2</sup>. Sul linguaggio registriamo la medesima diffusa presunzione di competenza, soprattutto nell'avvocatura, come ha sottolineato la linguista Patrizia Bellucci: “anche in fatto di lingua tutti si improvvisano linguisti, per il solo fatto che *praticano* la lingua; ad esempio, i mass-media ci propongono ogni giorno le ‘esternazioni’ di opinionisti che, per il solo fatto di essere, come si suol dire, colti, si sentono legittimati a esprimere valutazioni o ad offrire indicazioni linguistiche, di cui nemmeno percepiscono la dimensione ‘tecnica’”<sup>3</sup>.

La precisazione è inoltre doverosa per sottolineare che le riflessioni che qui vengono offerte sono il prodotto diretto dell'esperienza forense, delle numerose volte in cui, nella lettura di un atto difensivo o nel corso di un'udienza, si è constatato come un atteggiamento semplicistico e improvvisato verso la lingua possa compromettere seriamente la difesa. Di questi “inciampi” solo chi opera in aula ha diretta conoscenza. Naturalmente queste pagine sono una pallida eco di una lunga tradizione di studi sulla linguistica forense, cui faremo continuamente riferimento con riconoscenza.

Dunque, per comprendere il senso di queste pagine possiamo iniziare proprio dal titolo di questo libro, nello stesso modo in cui un difensore affronta una causa a partire dall'atto di citazione o dal capo d'imputazione: *La parola (in) difesa*.

Questo titolo si presenta con una singolarità, facile da rilevare: l'uso della parentesi. Con questo banale stratagemma il titolo vorrebbe alludere e attivare più significati, contemporaneamente.

---

<sup>2</sup> GARAVELLI M. (2003). *Ma cos'è questa giustizia? Luci e ombre di un'istituzione contestata*, Roma: Editori Riuniti, p. 10; cfr., altresì, BELLUCCI P. (1999). *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Milano: Utet, p. 17.

<sup>3</sup> BELLUCCI P. (1999), *op. cit.*, p. 18.

Il primo è quello della parola come strumento per esercitare attivamente la difesa, la parola impegnata nella difesa: appunto *la parola in difesa*. Il secondo significato ha una direzione opposta, volendo alludere all’altro tema di queste pagine, quello di una parola priva di difesa, esautorata di ogni capacità difensiva: *la parola indifesa*. Entrambi questi significati, almeno nelle nostre intenzioni, vengono rivelati da quelle parentesi: *la parola (in) difesa*<sup>4</sup>.

Per avvicinarci al tema di questo libro, potremmo quindi interrogarci se non ci fossero altri modi per formulare l’enunciato e ottenere la stessa suggestione. Alcune alternative vengono subito alla mente: avremmo potuto intitolare *la parola in...difesa*, oppure *la parola in-difesa* o ancora *la parola “in” difesa*. Si tratta di opzioni che impiegano segni diversi e che possono veicolare significati diversi.

I tre puntini sospensivi (*la parola in...difesa*) avrebbero messo in rilievo solo la delimitazione del nostro argomento e cioè che ci occupiamo del tema della parola usata nell’attività difensiva e non, per esempio, della *parola in...politica* oppure della *parola in...economia*, della *parola in...psicologia* etc. L’uso dei tre puntini sospensivi, quindi, avrebbe scavato un semplice perimetro intorno al nostro tema. Non ignoriamo che, oltre a questo, sarebbero stati attivati in parallelo anche altri significati che i puntini di sospensione possono in astratto comunicare, come vedremo nel prossimo capitolo<sup>5</sup> (per esempio, ma non solo, quello di un effetto sorpresa nella presentazione enfatica del termine “difesa”: *la parola in...difesa*). Ad ogni buon conto l’uso dei puntini avrebbe reso più remoto il secondo significato, quello della *parola indifesa*.

Con la seconda alternativa, l’impiego del trattino, il titolo si sarebbe presentato così: *la parola in-difesa*. Questo segno d’interpunzione, che al contempo unisce e separa due parole (*in* e *difesa*), avrebbe presentato un inconveniente. Rischiava infatti di sollecitare maggiormente il secondo significato (*la parola indifesa*) e di lasciare in ombra il primo, quello della parola come strumento di difesa (*la parola in difesa*). Infatti il trattino ha una funzione doppia e contemporanea, quella di connessione-separazione: solitamente, la prevalenza della funzione di separazione oppure di quella di connessione dipende da altri fattori, come il contesto nel quale la parola è inserita<sup>6</sup>. Trattandosi di un titolo, privo di un contesto, il rischio che solo una delle due funzioni prevalesse era alto: in particolare, che emergesse l’unificazione dei due termini (*in-difesa* nel senso di *indifesa*), anziché la loro separazione

---

<sup>4</sup> Il titolo richiama il “Manifesto” sulla linguistica forense, elaborato dalla Commissione sulla Linguistica Giudiziaria della Camera Penale di Roma, pubblicato il 27 ottobre 2020 sulla rivista on line *Diritto di Difesa*, consultabile all’indirizzo <https://dirittodidifesa.eu/manifesto-assiomi-a-cura-della-commissione-sulla-linguistica-giudiziaria-della-camera-penale-di-roma/>.

<sup>5</sup> Cfr. cap. 2, par. 18.4.

<sup>6</sup> Sarebbe più corretto parlare di “co-testo”, cioè dell’insieme delle parole che precedono e seguono un’unità linguistica.



(*in difesa*). Dunque ci siamo posti un problema di *focus*, cioè di messa a fuoco di alcuni elementi nella composizione di una frase. Di questa procedura, che non è lontana da quell'azione del regista cinematografico cui il termine si richiama, tratteremo diffusamente nel secondo capitolo.

Rimane da esaminare la soluzione delle virgolette citazionali: *la parola "in" difesa*. Le virgolette sono abusate nei testi difensivi e possiedono significati non sempre intuibili, come evidenzieremo nel prossimo capitolo<sup>7</sup>. In queste pagine introduttive possiamo limitarci a dire che le virgolette avrebbero alluso all'esistenza di un significato diverso della sola particella "in", significato che però non risultava facilmente disambiguabile. Il rischio era di suscitare nel lettore e nella lettrice interrogativi irrisolti: quale significato attribuire alle virgolette? forse l'indicazione di un significato diverso da quello ordinario?

Questa soluzione avrebbe tenuto separate le due parole sulla cui unione avremmo voluto giocare, non avrebbe suggerito alcuna connessione e, in tal modo, avrebbe lasciata sfuocata, anzi del tutto fuori inquadratura, la suggestione di una *parola indifesa*.

Veniamo ora alla scelta della parentesi.

Innanzitutto si presenta come segno atipico, che non appartiene alla forma ordinaria dei titoli. Già questa eccentricità invita a rileggere il titolo, a tornare indietro e ricominciare per cercare di capire il senso di quella parentesi. È un segno che indica piani semantici reconditi, che sfida subito l'interpretazione di chi legge: c'è una parentesi messa intorno a una particella banalissima, qualcosa deve voler pur significare.

In secondo luogo, la parentesi consente di avvicinare "in" a "difesa" in modo meno netto dei trattini, meno ambiguo delle virgolette e dei puntini sospensivi. Le parentesi silenziosamente suggeriscono che c'è un doppio legame semantico tra quelle due parole, legame che solo chi legge potrà attivare, se vorrà. Entrambi i significati rimangono salvi e così la loro stessa gerarchia.

Inoltre, come osserveremo più avanti<sup>8</sup>, questo segno di interpunzione attiva un suggerimento silenzioso, perché indica l'ingresso della voce dell'autore nell'enunciato. La parentesi sposta la particella "in" su un piano casuale, incidentale, dimesso: tra parentesi, di solito, è confinata la parola ufficiale di chi scrive, che sollecita una interpretazione, consiglia come dirigere la lettura. Chiudiamo tra parentesi ciò che vorremmo liberare in modo enfatico: evidenziamo, coprendo.

Infine la parentesi potrebbe mettere in luce un terzo significato del titolo, quello di *"la parola difesa"*. La parentesi cioè può funzionare anche come dispositivo di elisione, di sospensione della particella "in" dal piano del testo, donando al nostro tema una ulteriore accezione.

---

<sup>7</sup> Cfr. cap. 2, par. 18.6.

<sup>8</sup> Cfr. cap. 2, par. 18.5.

Dunque, solo chi leggerà questo titolo potrà confermare o smentire la buona riuscita delle nostre intenzioni. Resta da precisare che, proponendo questi esercizi di stile sul titolo, siamo già entrati in *medias res*: abbiamo infatti accennato al tema centrale delle prossime pagine, vale a dire al fatto che significati e suggestioni possono mutare al variare non solo delle parole, ma anche del modo con il quale mettiamo in relazione le parole, in questo caso con i segni di punteggiatura. Sperimentare le diverse combinazioni di una frase può consentirci di misurare un effetto cd. "perlocutorio" piuttosto che un altro, cioè un diverso effetto suggestivo, cognitivo, persuasivo su chi legge o chi ascolta l'enunciato.

Proprio l'alta varietà delle combinazioni possibili dovrebbe spingere l'avvocatura a sperimentare, a esser creatrice dei propri atti e non ad assuefarsi a una pigra ingessatura linguistica, stereotipata. Leggendo certi atti difensivi, dobbiamo riconoscerlo, si capisce come non siano stati redatti ma espulsi. Non è scrivere, spesso è secernere.

L'attività giudiziaria e l'attività difensiva sono esercitate, realizzate, formate *dalle e con* le parole. Le parole non rappresentano ma *mettono in forma* la Giustizia e l'attività forense, nelle quali la dimensione del linguaggio costituisce la prima realtà, non una realtà riflessa. Questa potrebbe apparire una banalità. Tuttavia niente è più ingenuo che ignorare le banalità, perché rischiamo di perdere ciò che abbiamo ritenuto solidamente acquisito, cioè l'idea di una giurisdizione fondata sulle parole.

Sappiamo che non può darsi esercizio della giurisdizione nelle società democratiche fondate su uno Stato di diritto se non tramite le parole: le parole scritte, quelle pronunciate, quelle lette, quelle recitate, verbalizzate, trascritte, registrate, ascoltate. I fatti e le vicende umane entrano nel processo tramite le parole: dall'atto di citazione nel giudizio civile, al capo d'imputazione nel processo penale; dalle dichiarazioni testimoniali a quelle delle parti, fino ai provvedimenti giurisdizionali. La Giustizia, dunque, incontra quasi esclusivamente la realtà delle parole.

Einstein sosteneva che non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato, tuttavia i numeri possono esser un buon espediente argomentativo almeno in queste nostre riflessioni preliminari. Dunque si consideri che nel codice di procedura penale, formato da oltre 700 articoli, si fa ricorso al termine che rappresenta l'atto di parola, "dichiarazione" o "dichiarazioni", in media ogni 3 articoli, ovvero circa 233 volte. Non vi è fase processuale, non vi è snodo procedimentale in cui qualcuno non debba "dichiarare" qualcosa, oralmente o per iscritto.

Al di là della constatazione statistica, questo intimo legame tra processo e linguaggio giunge a noi dalle antiche civiltà: basti considerare che i vocaboli che i popoli indoeuropei usavano per indicare l'amministrazione della Giustizia avevano a che fare, appunto, con l'atto del "dire".

Gli antichi romani, per esempio, usavano due termini per indicare il diritto: *ius*

e *fas*. Mentre *ius* faceva riferimento al diritto umano, quello che regola i rapporti tra gli uomini, *fas* indicava il diritto divino. Ebbene, entrambi questi due vocaboli hanno un'etimologia molto stretta con la nozione di *parola*. *Ius* è connesso alla voce verbale *iuro*, *iurare*, cioè *giurare*. *Iura*, infatti, è la raccolta delle sentenze di diritto pronunciate oralmente. *Iudex* è chi si occupa dello *ius dicere*. Il pronunciare, il parlare è costitutivo del diritto: “*Questo è l'impero della Parola*” scriveva il sommo linguista Benveniste<sup>9</sup>.

Anche *fas*, termine che indica il diritto divino, è parola che deriva dal verbo *fas* – *fari*, che significa appunto *parlare*. Da essa derivano i termini *facundus*, cioè “facondo”, “dalla parlata sciolta”; deriva *fabula*, cioè “racconto”, “favola”, “leggenda”; deriva *infans*, “infante”, cioè chi ancora non parla e, soprattutto, deriva *forum*, cioè il “foro” giudiziario, luogo appunto dove si parla, dove una narrazione viene messa in atto.

Se investighiamo l'etimologia, scopriremo che la locuzione “aula di udienza” è una tautologia: vi è ripetuto due volte l'atto dell'ascoltare. “Aula” infatti deriva dal termine greco *aulé* (αὐλή), con il quale gli antichi Greci indicavano non solo la corte, il cortile, cioè la zona interna e protetta del palazzo, ma, in senso più generale, lo spazio libero e aperto nel quale le truppe venivano radunate per “ascoltare”, appunto, la parola del Re. L'incipit dell'arringa dell'avvocato Raymond De Seze in difesa di Re Luigi XVI pronunciata il 26 dicembre 1792 fa proprio riferimento alla centralità dell'ascolto nell'aula giudiziaria: “egli è dunque giunto al fine il momento in cui Luigi accusato in nome del popolo francese può farsi *ascoltare* fra questo popolo stesso”<sup>10</sup>. L'aula è il luogo dove principalmente si ascolta, o almeno tutti noi dovremmo essere impegnati soprattutto ad ascoltare.

Dalle parole nell'aula di tribunale discendono effetti reali nella vita delle persone: per esempio, dalle parole di una sentenza, di un'ordinanza di misura cautelare, a loro volta fondate sulle parole di altri, su ciò che è stato detto da testimoni, denunciati, attori, consulenti, investigatori, discendono effetti giuridici concreti, come privazioni, limitazioni, riconoscimenti di diritti. Dal nostro atto di denuncia e querela, da una nostra memoria difensiva, simili effetti nella vita degli altri possono prodursi. Mai come nell'ambito forense e giudiziario sembra scolpita come legge la teoria del linguista Austin, secondo il quale le parole sono azione, le parole agiscono<sup>11</sup>.

Quindi nelle aule di tribunale sono le parole che modificano la realtà esterna,

<sup>9</sup> BENVENISTE É. (2001). *Il vocabolario delle Istituzioni Indoeuropee*, Torino: Einaudi, p. 369.

<sup>10</sup> DE SEZE R., *Arringa in difesa del Re Luigi XVI*, pubblicato dalla Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux, in <https://www.camerapenedimodena.it/2017/12/07/a-r-r-inga-i-n-di-f-es-a-del-r-e-lu-igi-x-v-i-di-r-aymond-de-sez-e/>.

<sup>11</sup> Cfr. AUSTIN J.L. (1997). *Come fare cose con le parole*, in Penco C., Sbisà M. (a cura di), Genova: Marietti.

sono le parole a essere la prima realtà con la quale si “fa” la difesa, si “fa” la giustizia.

Si pensi, per esempio nel processo penale, alle *contestazioni* cui ricorre una parte (pubblico ministero o difensore) quando intende evidenziare in aula il contrasto tra le dichiarazioni appena rese da un soggetto (testimone, imputato, persona offesa) e quelle rese dalla stessa persona nel corso delle indagini preliminari. Ebbene, la *contestazione* è un istituto processuale che realizza un’operazione linguistica altamente complessa: viene contestata non già la dichiarazione resa nella fase delle indagini, bensì la trascrizione o la verbalizzazione che un soggetto terzo (ufficiale di polizia giudiziaria, trascrittore...) ha effettuato di quella dichiarazione. Quel documento trascritto è un dato di seconda mano e non sempre è un “usato garantito” poiché il trascritto differisce necessariamente dal dato orale essendo diversi i canali semiotici: nel verbale non troveremo infatti tutti quei tratti tipici del parlato originario come il lessico specifico di quel testimone, le sue parole dialettali, le locuzioni, le pause, i silenzi e le false partenze. Se consideriamo che proprio queste dichiarazioni scritte, anche difformi rispetto all’originario parlato, possono costituire elemento di prova, ci accorgiamo quanto quella rielaborazione operata sul linguaggio incida concretamente nel processo, nella difesa, nell’accertamento del fatto<sup>12</sup>.

Peraltro le parole vengono pronunciate da una grande quantità di soggetti diversi per ruolo e funzioni: dagli imputati ai testimoni, dai consulenti a chi esercita l’avvocatura e la magistratura. Non solo l’aula di udienza e il processo vedono molti soggetti prendervi parte, con ruoli differenti, ma ciascuno di costoro interagisce con il proprio linguaggio. Se ci fermiamo qualche ora all’interno di un’aula di udienza ascolteremo un numero indefinito di varietà linguistiche: il gergo della malavita, la lingua tecnica del consulente, quella popolare e dialettale del testimone, il linguaggio burocratico. Ascolteremo anche il silenzio, che è sempre un

---

<sup>12</sup> Sul tema del complesso passaggio, nei contesti forensi, tra l’oralità e lo scritto si vedano, tra i molti: BUCHOLTZ M. (2000). *The politics of transcription*, in *Journal of Pragmatics*, vol. 32, n. 10, pp. 1439-1465; FRASER H. (2003). *Issue in transcription: Factors affecting the reliability of transcripts as evidence in legal cases*, in *International Journal of Speech, Language and the Law*, vol. 10, n. 2, pp. 203-226; OCHS E. (1979). *Transcription as theory*, in Ochs E., Schieffelin B. (a cura di), *Developmental pragmatics*, New York: Academic Press; ORLETTI F. (2017). *Transcribing intercepted telephone calls and uncovered recordings: an exercise of applied conversation analysis*, in Orletti F., Mariottini L. (a cura di), *Forensic Communication in Theory and Practice*, Cambridge: Cambridge Scholar Press, pp. 11-26; ORLETTI F., BENEVIERI I. (2023). *La trascrizione forense tra cattive prassi e fallacie probatorie. Analisi di una trascrizione di intercettazione ambientale*, in Meluzzi C., Cenceschi S. (a cura di), *La linguistica forense in prospettiva multidisciplinare*, Studi AISV, vol. 10, p. 115; PAOLONI A., ZAVATTARO D. (2007). *Intercettazioni telefoniche e ambientali. Metodi, limiti e sviluppi nella trascrizione e verbalizzazione*, Torino: Centro Scientifico Editore; ROMITO L., FRONTERA M. (2017). *La trascrizione forense di intercettazioni ambientali: una proposta di metodologia procedurale*, in *Quaderni di linguistica*, vol. 5, pp. 105-120.

enunciato: il silenzio che accompagna le risposte incerte, quello strategico che colora certe domande, come vedremo<sup>13</sup>. L'aula di Tribunale, l'aula di "udienza" è, appunto, l'aula di "ascolto" della multiforme varietà di linguaggi, di registri, di gerghi parlati nel nostro Paese<sup>14</sup>. L'alta varietà linguistica parlata quotidianamente nelle aule di udienza impone all'avvocatura di essere "ascoltatrice" consapevole di tale ricchezza: in aula dobbiamo cioè educare il nostro orecchio all'"udienza", di volta in volta, di multiformi varietà linguistiche che vengono prodotte. Da un dettaglio minimo del linguaggio, dalla (mai banale) scelta di un vocabolo, dal saper riconoscere un silenzio come esitazione anziché come pausa, è possibile trarre una grande quantità di informazioni, di suggestioni, di indicazioni preziose per orientare al meglio l'attività difensiva.

Essere difensori significa essere attenti ascoltatori e lettori del linguaggio altrui, e non debordanti e vanitosi produttori di parole parlate e stampate.

D'altronde l'avvocata e l'avvocato si interrogano continuamente sul linguaggio, come quando esplorano il significato di una parola contenuta in una disposizione di legge: la nozione di "profitto" è diversa da quella di "lucro"? Il difensore non può fare altro che porsi continuamente questioni linguistiche: "evitare le questioni semantiche il giurista non può: le operazioni da lui compiute riguardano il linguaggio e hanno come strumento il linguaggio, e ad ogni passo egli deve determinare e foggare significati, riconoscere, costruire o ricostruire relazioni semantiche e sintattiche e pragmatiche. Se c'è un'attività che richieda una consapevolezza linguistica, questa è l'attività dei giuristi"<sup>15</sup>.

Il processo è dunque una "civiltà di parole", per utilizzare un'espressione tratta da una nota opera di Giacomo Devoto, richiamata da Patrizia Bellucci<sup>16</sup>. I due termini "civiltà" e "parole" sono un binomio inscindibile che attribuisce proprio al linguaggio la funzione di strumento di garanzie e di diritti.

Se in questa locuzione eliminassimo il riferimento alle "parole", resterebbe il concetto del processo come "civiltà": nozione certamente condivisibile, ma che consentirebbe di includervi anche il processo delle società primitive, celebrato con atti, gesti ma non con le parole. D'altronde le forme arcaiche di giustizia assegnavano alle azioni rituali, non alle parole delle parti processuali, la delega per la risoluzione del conflitto insorto all'interno della comunità: si invocava la divinità affinché attraverso "segni" pronunciasse l'inappellabile sentenza. Alorché le ordalie, le faide e le vendette sono state abbandonate per sostituirle con le parole e si è passati da una giustizia di "atti" a una giustizia "a parole", si

<sup>13</sup> Cfr. cap. 3, par. 6.

<sup>14</sup> Cfr. BELLUCCI P., *op. cit.*

<sup>15</sup> SCARPELLI U. (1969). *Semantica giuridica*, in Azara A., Eula E. (a cura di), *Novissimo Digesto italiano*, vol. XVI, Torino: Utet, p. 994.

<sup>16</sup> Cfr. BELLUCCI P., *op. cit.*; cfr., altresì, DEVOTO G. (1965). *Civiltà di parole*, Vallecchi: Firenze.

è assistito a un passaggio centrale nell’evoluzione delle comunità umane<sup>17</sup>.

D’altro canto, se nell’espressione “civiltà di parole” sopprimessimo l’altro termine, cioè *civiltà*, avremmo un processo fatto sì di parole ma non organizzate come espressione di una *civiltà*, di un’architettura di garanzie. Le parole in questo caso esprimerebbero l’esercizio di poteri nel processo e non di diritti. Si pensi ai sistemi processuali inquisitoriali, sia quelli contemporanei ancora presenti in molti Paesi, sia quelli del passato come l’Inquisizione medioevale: anche in queste esperienze il processo è costituito da “parole”, utilizzate però come tetro strumento di sopraffazione e di potere sui singoli anziché come espressione di una civiltà di garanzie e di diritti<sup>18</sup>.

Oggi, nonostante il linguaggio dia forma all’esercizio della giurisdizione e della difesa, assistiamo a un uso maldestro e trascurato della parola da parte dell’avvocatura. Redigere un atto difensivo con una prosa confusa e con un lessico incomprendibile, formulare domande in modo oscuro e con effetti dannosi per la difesa significa trasformare il processo in un luogo di “inciviltà di parole”. In altri Paesi occidentali, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, ormai da molti anni lo studio del linguaggio applicato al processo costituisce una disciplina oggetto di specifici corsi universitari. All’università di Aston, a Birmingham, per esempio, il corso di linguistica forense viene presentato come studio finalizzato appunto a “migliorate l’applicazione della giustizia attraverso l’analisi del linguaggio”: viene cioè sottolineato proprio lo stretto legame tra il miglioramento dell’amministrazione della giustizia e lo studio del linguaggio<sup>19</sup>.

Purtroppo nel nostro Paese la formazione universitaria in giurisprudenza non sempre prevede corsi dedicati allo studio del linguaggio nel diritto<sup>20</sup>: al termine del ciclo accademico studentesse e studenti conseguono la laurea nel convincimento che per esercitare la professione sia importante esclusivamente conoscere bene le leggi e il diritto, non anche lo strumento del linguaggio. Anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, con importanti eccezioni<sup>21</sup>, non riservano

---

<sup>17</sup> Cfr., sul punto, FERRAJOLI L. (1989). *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari: Laterza; BELLUCCI P., *op. cit.*, p. 5.

<sup>18</sup> Per una sintesi delle questioni relative alla dimensione del linguaggio come strumento di garanzie processuali ovvero di poteri inquisitoriali, sia consentito il rinvio a BENEVIERI I. (2023). *Abiura. Il linguaggio della giurisdizione tra inquisizione e garanzie*, Roma: Mimesis.

<sup>19</sup> “Take your linguistics skills to the next level and improve the delivery of justice through the analysis of language”, si legge nella pagina web della Aston University in <https://www.aston.ac.uk/study/courses/forensic-linguistics-ma>.

<sup>20</sup> Fanno encomiabile eccezione alcuni corsi, come quelli sulla lingua giuridica tenuti presso l’Università di Firenze e di Bologna.

<sup>21</sup> Si segnala l’istituzione nel 2019 presso la Camera Penale di Roma di un’apposita Commissione, la Commissione sulla Linguistica Giudiziaria, che organizza tuttora numerosi corsi di formazione e di aggiornamento dedicati in modo specifico alla linguistica forense, con la partecipazione di

quasi mai in modo continuativo uno spazio ampio e adeguato alla linguistica forense.

Da un'analisi delle sentenze penali pronunciate dalla Corte di Cassazione negli anni 2018-2023 emerge un dato sconcertante: il termine "linguistico" o "linguistica" ricorre assai sporadicamente e, per di più, solo con riferimento all'assistenza o alla competenza "linguistica" dell'imputato, alle "espressioni linguistiche offensive" nei processi per diffamazione, al "difetto di originalità linguistica" di certi provvedimenti G.I.P. rispetto alle richieste del pubblico ministero. In sostanza, quasi mai la Cassazione si è occupata di "linguistica" perché quasi mai l'avvocatura ha saputo dedurre questioni di diritto sostanziale e processuale che coinvolgessero il tema del linguaggio. Eppure, come vedremo, le questioni sul linguaggio hanno precisi riflessi giuridici, pertanto sono deducibili e, dunque, devono esser dedotte.

Analoghe considerazioni valgono per le sentenze civili pronunciate dalla Suprema Corte negli stessi anni di analisi: vi troviamo le parole "linguistica" o "linguistico" solo con riferimento all'enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione che devono essere espressi "mediante un discorso linguistico organizzato" (non si vedrebbe come un discorso non possa non esser linguistico); alle conoscenze, abilità e competenze "linguistiche" dell'italiano da parte dell'attore o del convenuto; all'interpretazione "linguistica" di clausole o disposizioni negoziali; alla tutela delle "minoranze linguistiche".

Deve segnalarsi, tuttavia, un orientamento della Suprema Corte che sembra prendere in considerazione quella stretta relazione tra processo e linguaggio che vorremmo mettere in luce. Vi è stabilito come le prove siano "enunciati linguistici" e come il vizio di travisamento delle stesse consista appunto nel "misconoscimento dei dati linguistici" contenuti nella prova, cioè della loro portata "semantica"<sup>22</sup>. Dedurre il travisamento della prova significa dunque saper analizzare il contenuto della prova, significa essere in grado di rilevarne il dato linguistico, significa far emergere eventuali ambiguità nel significato di ciò che è stato detto o scritto, sostenere interpretazioni alternative rispetto a quelle ritenute travisate. Per esempio, dedurre il travisamento di una dichiarazione testimoniale implica necessariamente un'attenta analisi non solo della risposta del testimone ma anche, ovviamente, della domanda formulata, della sua sintassi, dell'eventuale presenza di componenti suggestive. Significa, dunque, mettere in relazione i dati linguistici della risposta con quelli della domanda, esplorare i sottili legami che le uniscono (implicazioni, induzioni, presupposizioni...). Il testimone ha risposto con un "sì", limitandosi a ratificare un'affermazione già nascosta nell'interrogativa? La domanda conteneva elementi confusivi, ovvero un lessico oscuro e ricercato tale da

---

docenti di linguistica, consulenti, magistrati. Anche la Scuola Superiore dell'Avvocatura dedica nell'ambito dei corsi di formazione specifiche lezioni al tema del linguaggio.

<sup>22</sup> Tra le molte sentenze, si veda Cass., sez. III civ., ordinanza 7 giugno 2022, n. 18326.

indurre il testimone a una errata comprensione dell’informazione richiesta? Qual era il livello di competenza linguistica del testimone, quale la sua abilità nel comprendere un linguaggio diverso dal proprio? Il giudice ha travisato il contenuto della dichiarazione testimoniale perché si è limitato ad analizzare la risposta senza prestare attenzione alla domanda?

La centralità del linguaggio nell’attuazione delle garanzie processuali è stata sottolineata anche dalla giurisprudenza di Strasburgo. In una nota sentenza del 2011 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia in quanto in una sentenza di Corte d’Appello si era fatto ricorso un linguaggio basato su stereotipi sessisti nella qualificazione della condotta della persona che aveva denunciato una violenza sessuale. Nella sentenza si censura proprio l’uso del linguaggio come strumento di violazione dell’immagine e della dignità della persona offesa, anziché come strumento di garanzie e di diritti<sup>23</sup>.

È urgente dunque imparare a muoverci con una certa familiarità nell’ambiente del linguaggio. Tutti coloro che ricoprono ruoli istituzionali nell’aula di udienza devono essere consapevoli del fatto che l’esercizio delle legittime e irrinunciabili facoltà processuali previste dalla legge richiede sempre una adeguata conoscenza dello strumento linguistico.

## 1.2. A chi è rivolto questo libro?

La risposta è già emersa dalle pagine precedenti: alle avvocate e agli avvocati. Non a tutti, certamente. Almeno a chi, tra costoro, abbia il desiderio di migliorare l’uso delle proprie abilità comunicative.

Certamente gran parte delle considerazioni contenute in questi capitoli potranno costituire spunto di riflessione anche per la magistratura, alla quale, come abbiamo accennato, non è estranea l’esigenza di un miglioramento della consapevolezza linguistica. D’altronde, in occasione del concorso da 310 posti in magistratura che si è svolto dal 12 al 16 luglio 2021, gran parte delle bocciature è stata originata dall’incapacità di scrivere in lingua italiana, questione che si ripropone periodicamente in occasione di tali concorsi. Per citare le parole accorate della Commissione esaminatrice in un precedente concorso del 2008, “gli errori grammaticali sono troppi”<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Si vedano i parr. 38 e 39 della sentenza. Sia consentito rinviare a BENEVIERI I. (2021). *Gli stereotipi sulla violenza di genere nella motivazione della sentenza. Riflessioni su C. eur. dir. uomo, 27.5.2021, J.L. contro Italia*, in *Penale Diritto e Procedura*, luglio 2021, <http://penaledp.it/gli-stereotipi#sulla-violenza-di-genere-nella-motivazione-della-sentenza#riflessioni-su-c-eur-dir-uomo-27-5-2021-j-l-contro-italia/>.

<sup>24</sup> Notizia apparsa sul Corriere.it in data 13 dicembre 2021: <https://www.corriere.it/scuola/>



Deve tuttavia segnalarsi che decisivi passi in avanti sono stati compiuti a seguito della previsione di specifici incontri organizzati in sinergia con l'Accademia della Crusca all'interno del percorso di formazione presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Alla situazione in cui versa l'avvocatura abbiamo già accennato. Spesso ci troviamo a leggere atti difensivi redatti in modo oscuro e incomprensibile, privi di nessi logici tra le varie parti, immiseriti da frequenti errori grammaticali e di ortografia, appesantiti da frasi subordinate che si intrecciano e che costringono continuamente a leggere da capo. L'uso della punteggiatura è spesso inadeguato, incoerente, mosso dall'errata consapevolezza che l'interpunzione sia una scelta estetica, dunque soggettiva. Il testo è cosparso di virgole, punti e punti e virgola con faciloneria, ignorando come questi piccoli segni grafici costituiscano una preziosa guida per la lettura.

È esperienza altrettanto frequente quella di ascoltare in un'aula di udienza la formulazione di domande con un linguaggio confuso, oppure quella di assistere alla proposizione di un'eccezione processuale o all'esposizione di un'arringa difensiva con un linguaggio difficile, ambiguo, adornato da brocardi latini, con una voce monocorde (oppure con l'ingiustificato ricorso a continui toni alti), con un ritmo di eloquio eccessivamente veloce e senza pause (oppure incomprensibilmente fiacco e con lunghissime pause vocalizzate). Siamo di fronte a un linguaggio inidoneo a farsi comprendere, a persuadere, a illustrare la tesi difensiva. Si è, nel migliore dei casi, inutili nel fornire una qualche assistenza difensiva. Nel peggiore, si è imperdonabilmente dannosi per la parte che assistiamo.

Ci dobbiamo dunque chiedere quanta consapevolezza ci sia, nella gran parte degli "addetti ai lavori", circa la molteplicità, la complessità di passaggi linguistici che costituiscono la struttura del processo cui essi stessi partecipano. Non possiamo disinteressarci del funzionamento del linguaggio, e in particolare della disciplina della linguistica forense, né come cittadine e cittadini, né come avvocate e avvocati: "difendere" implica il possesso di competenze linguistiche, continuamente aggiornate e rinverdate dal confronto con docenti di linguistica, dalla partecipazione a specifici corsi di formazione, da una costante riflessione critica sui rapporti tra linguaggio, garanzie e processo.

Il padre della linguistica del Novecento, Ferdinand de Saussure, ha ricordato come il linguaggio sia una cosa troppo importante perché se ne occupino solo i linguisti. Infatti indagare la profondità del linguaggio "ha gettato e getta luce sull'intelligenza e la natura degli esseri umani, su ciò che la natura li accomuna e li differenzia nella storia. E proprio perciò val la pena che la linguistica sappia chia-

mare a occuparci del linguaggio tutti coloro che sono interessati a esplorare scientificamente la storia e la natura degli esseri umani”<sup>25</sup>.

Si ha la sensazione, al contrario, che l’avvocatura sia lasciata sola davanti alla intricata selva del linguaggio. Questo libro vorrebbe sottolineare la centralità del linguaggio nella formazione professionale, poiché solo un’adeguata consapevolezza linguistica consente di esercitare questa delicata professione in modo conforme sia alle finalità sociali a essa connesse, sia ai principi costituzionali del giusto processo.

### 1.3. Com’è nata la linguistica forense?

Il termine *linguistica forense* deriva dall’omologo inglese *forensic linguistics*. Apparve per la prima volta nel 1968, nel libro *The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics* scritto dal linguista svedese Jan Svartvik. In quell’opera veniva analizzato il processo che nel Regno Unito aveva portato all’ingiusta condanna a morte di Timothy Evans per l’omicidio della moglie e della figlia, eseguita il 9 marzo 1950.

L’imputato, dipendente dall’alcol e analfabeta, nel corso di alcuni interrogatori pareva avesse confessato i crimini dei quali era accusato. Tuttavia il linguista Svartvik dimostrò che la trascrizione degli interrogatori effettuati dalla polizia conteneva elementi che facevano ritenere quelle trascrizioni un’alterazione del reale contenuto dell’interrogatorio. Svartvik “esaminò le dichiarazioni e concluse che contenevano non uno ma numerosi registri linguistici, molti dei quali erano prodotti in quello stile che è noto come lo ‘stile del poliziotto’”<sup>26</sup>. A distanza di tre anni dall’esecuzione capitale, fu arrestato e condannato il suo vicino di casa, John Christie. Lo studio linguistico degli interrogatori condotti da Svartvik determinò l’assoluzione postuma di Evans, facendo emergere per la prima volta l’importanza dell’analisi linguistica delle prove nei procedimenti giudiziari.

Sempre nel Regno Unito e negli stessi anni un altro episodio destò un grande clamore: la condanna al massimo della pena di Derek Bentley, giovane uomo accusato dell’omicidio di un’agente di polizia a seguito di una rapina. Secondo l’accusa Bentley, anch’egli con difficoltà nel linguaggio perché affetto da un disturbo psichico, avrebbe esortato l’amico minorenne Christopher Craig a portare con sé la

---

<sup>25</sup> DE MAURO T. (1998). *Linguistica elementare*, Roma-Bari: Laterza, p. 112.

<sup>26</sup> OLSSON J. (2004). *Forensic Linguistics. An introduction to Language, Crime, and the Law*, Londra-New York: Continuum, p. 2, trad. nostra dall’originale in lingua inglese: “Jan Svartvik examined the statements and concluded that they contained not one but several styles of language, most of which were written in what is known as ‘policeman’s register’”.

pistola e a sparare al poliziotto. La condanna di Derek Bentley si basò sulle dichiarazioni dell'amico, così come verbalizzate dalla polizia, dalle quali sarebbe emerso che Bentley gli avrebbe gridato la frase "Let him have it", interpretata dal giudice come una esortazione a utilizzare l'arma. Il caso fu riaperto nel 1968 dopo che il linguista Malcolm Coulthard dimostrò che le dichiarazioni riportate sul verbale non erano compatibili con il linguaggio di Bentley, ma erano state ampiamente editate: la frase "let him have it" non aveva il significato attribuito dal giudice, non era una esortazione a utilizzare bensì, al contrario, a consegnare l'arma all'agente<sup>27</sup>. Dopo 45 anni di studi svolti da numerosi linguisti, finalmente nel 1993 venne concessa a Bentley l'assoluzione postuma e nel 1998 venne eliminata dai registri statali la condanna per omicidio.

La vicenda probabilmente più significativa nella quale è stata utilizzata la disciplina della linguistica forense è il noto caso giudiziario di Unabomber, nome attribuito dalla stampa all'autore di una serie di attentati commessi negli Stati Uniti fra il 1978 e il 1995. Nel corso delle indagini condotte dall'FBI, lo stesso terrorista chiese e ottenne di pubblicare sui principali quotidiani nazionali il proprio manifesto ideologico. L'FBI fu contattata da tale David Kaczynski, il quale riferì di aver riconosciuto nel Manifesto diffuso dalla stampa proprio il linguaggio di suo fratello, il professore universitario Theodore John Kaczynski. In particolare fu colpito dall'espressione "cool-headed logician"<sup>28</sup>, utilizzata frequentemente dal fratello Theodore come una sorta di varietà stilistica del tutto personale (cd. "idioletto")<sup>29</sup>. Tale ipotesi fu confermata all'atto della perquisizione dell'abitazione dell'indagato, a seguito della quale furono rinvenuti numerosi documenti che l'autore aveva redatto negli anni precedenti e che contenevano molte similarità linguistiche con il Manifesto<sup>30</sup>. Nel 1998 Theodore Kaczynski ammise i crimini commessi e fu condannato alla pena dell'ergastolo.

In Italia una delle prime vicende in cui vennero coinvolti gli studiosi della lingua fu il sequestro di Aldo Moro, avvenuto nel 1978 a opera del gruppo terroristico delle Brigate Rosse. Lo scrittore Leonardo Sciascia e il linguista Tullio de Mauro tentarono di rilevare dallo studio dei comunicati dei terroristi e delle lettere scritte dallo stesso Moro elementi linguistici che potessero agevolare il ritrovamento del ministro. Come è stato sottolineato, "non emergono dei tentativi di collegare i tratti linguistici dei comunicati con i loro autori, e non viene quindi fatta

---

<sup>27</sup> Cfr. MASTRONARDI V., TROJANI A. (2014). *Appunti di Linguistica Forense. Introduzione e Reality Monitoring*, Roma: Lulu, p. 20.

<sup>28</sup> "Logico a mente fredda", trad. nostra.

<sup>29</sup> Cfr. COULTHARD M., JOHNSON A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*, Londra-New York: Routledge, p. 162.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

un’analisi sociolinguistica degli stessi comunicati”<sup>31</sup>, però siamo comunque davanti al primo tentativo di elaborare una vera analisi linguistica di prove documentali. La stessa attività di intercettazione telefonica che veniva condotta fu sottoposta a scrutinio da parte di esperti in analisi linguistica e fonetica: il caso di Aldo Moro si può annoverare tra i “primi pochi tentativi di collaborazione tra vari ambiti di conoscenza scientifica (linguisti, ingegneri e fisici acustici)” nell’esame del materiale investigativo raccolto<sup>32</sup>.

In epoca più recente la centralità della linguistica forense è emersa con riferimento alla vicenda dell’errore giudiziario che ha coinvolto Angelo Massaro, che ha ingiustamente trascorso ventuno anni in carcere per un omicidio mai commesso: la condanna fu determinata, infatti, da un’errata percezione e trascrizione di un’intercettazione telefonica nella quale Massaro disse la frase, in dialetto pugliese, “sto portando stu muers”. Quest’ultima parola, che indica un generico oggetto ingombrante, fu malamente trascritta in “muert” (“morto”)<sup>33</sup>. Solo una successiva analisi linguistica del brano intercettato consentì di accertare il grave errore di trascrizione commesso. Da “muers” a “muert”: una sola consonante ha determinato l’inabissamento in carcere della vita di una persona innocente.

#### 1.4. Cos’è oggi la linguistica forense?

A questa domanda non è possibile fornire una risposta univoca. Attualmente, infatti, non esiste una definizione unitaria della disciplina della linguistica forense. Ogni esperta ed esperto, ogni associazione di studi linguistici formulano la propria definizione, caratterizzata da sfumature diverse su peculiarità, funzioni e finalità di questa disciplina.

Per esempio, nel *The Cambridge Encyclopedia of the English Language* la definizione mette soprattutto in risalto gli studi sul linguaggio nell’ambito delle indagini penali: la linguistica forense viene infatti definita come “l’uso delle tecniche linguistiche per indagare i crimini nei quali gli elementi linguistici costitui-

---

<sup>31</sup> MARCHETTI E. (2017). “Boia imperialisti, spie di regime e corrotti buffoni”. *La lingua dei comunicati delle brigate rosse durante il Sequestro Moro*, in *L’Analisi Linguistica e Letteraria*, XXV (2), p. 54.

<sup>32</sup> Cfr. ROMITO L., MADDALON M., TRUMPER J. (1996). *Atteggiamiento della Magistratura nei confronti delle perizie foniche. Il paradigma scientifico: unico o molteplici?*, in Fedi F., Paoloni A. (a cura di), *Caratterizzazione del Parlatore*. Atti delle 6 Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale (A.I.A.), XXIII, Roma: Fondazione Ugo Bordoni, p. 3.

<sup>33</sup> Si veda la scheda presente nell’archivio degli errori giudiziari curato dai giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, reperibile su <https://www.errorigiudiziari.com/tag/angelo-massaro/>.

scono una parte della prova”<sup>34</sup>. Si tratterebbe di una disciplina a uso, soprattutto, degli organi investigativi (per esempio, l’individuazione dell’autore di un testo anonimo).

Diversamente, per l’Associazione Internazionale di Linguistica Forense (International Association for Forensic and legal Linguistics – IAFL) la linguistica forense contempla tutte quelle aree nelle quali la legge e il linguaggio si intersecano<sup>35</sup>: dalla analisi linguistica dei testi normativi fino al ruolo del linguaggio nelle dinamiche processuali e nella redazione degli atti giudiziari.

Anche in ambito europeo la definizione non è omogenea. La International Association for Forensic Phonetics and Acoustic (IAFPA), per esempio, è organizzazione europea che si occupa non solo dello studio della voce nell’ambito dei procedimenti giudiziari, ma anche dell’analisi di documenti scritti, della rilevazione di lingue e dialetti nel materiale probatorio e investigativo. In Francia incontriamo l’Association Francophone de la Communication Parlée, che presenta una diversa impostazione, caratterizzata dalla preponderanza delle discipline psicologiche e umanistiche. Infine in Spagna esiste la Sociedad Española de Acústica Forense, che ha come scopo la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche dell’acustica forense intesa come branca della criminalistica.

Secondo uno dei principali studiosi italiani in materia, la linguistica forense è “una disciplina recente che attiene alla Linguistica Generale, in particolare alla Linguistica Applicata, e alle scienze forensi in genere. Oggi è una disciplina con una propria autonomia sia metodologica che procedurale e si occupa di ogni testo scritto, registrato e anche solo prodotto oralmente, che sia in qualche modo coinvolto in un procedimento legale, penale o in un contesto criminale”<sup>36</sup>.

Certamente nella linguistica forense la correlazione fra linguaggio e diritto costituisce il nucleo centrale della disciplina, nella quale si innestano tuttavia numerose altre discipline, ritenute necessarie per la formazione del linguista forense: molte sono connesse alla linguistica, come la fonetica, la sociolinguistica e la dialettologia; altre appartengono ad aree diverse, come la psicologia, l’informatica, la fonetica acustica e l’analisi del segnale<sup>37</sup>. È stato inoltre evidenziato come la linguistica forense si occupi anche del linguaggio utilizzato nei testi normativi, della rilevazione di prove linguistiche da dati orali e scritti, dell’individuazione dell’autore nei procedimenti per plagio, delle tecniche di redazione degli atti giuridici,

---

<sup>34</sup>CRYSTAL D. (2003). *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 462, trad. nostra: “the use of linguistic techniques to investigate crimes in which language data constitute part of the evidence”.

<sup>35</sup>*International Association of Forensic Linguistics*, tratto il 9 agosto 2023 da <https://www.iafl.org/>: “forensic linguistics covers all areas where law and language intersect”.

<sup>36</sup>ROMITO L. (a cura di) (2013). *Manuale di Linguistica Forense*, Roma: Bulzoni, p. 173.

<sup>37</sup>*Ibidem*, pp. 174-175.

delle traduzioni legali e dell’attività di interpretariato delle dichiarazioni di soggetti allogliotti<sup>38</sup>.

La linguistica forense vede crescere continuamente i propri ambiti applicativi, in sintonia con le continue trasformazioni dei sistemi di comunicazione, che vedono l’avvicinarsi di media sempre nuovi<sup>39</sup>.

Esauriti questi cenni preliminari, passiamo alle questioni concrete. I capitoli che seguono, infatti, tenderanno di fornire alcune riflessioni che speriamo utili affinché il linguaggio degli atti difensivi, scritti e orali, sia efficace, persuasivo, chiaro, esauriente: in sostanza, affinché la parola dell’avvocatura sia attivamente “in difesa”.

---

<sup>38</sup> Cfr. GIBBONS J., TURELL M.T. (a cura di) (2008). *Dimensions of Forensic Linguistics*, Amsterdam-Filadelfia: John Benjamins.

<sup>39</sup> Si prendano in considerazione, per esempio, le ricerche, sempre più frequenti, aventi per oggetto le comunicazioni tramite piattaforme social: cfr., tra le tante, RICO-SULAYES A. (2011). *Statistical Authorship Attribution of Mexican Drug Trafficking Online Forum Posts*, in *International Journal of Speech Language and The Law*, vol. 18, n. 1; CLARKE I. (2019). *Functional linguistic variation in Twitter trolling*, in *International Journal of Speech Language and The Law*, vol. 26, n. 1.